

# CREDITI ECM 2020 - 2022

## FACCIAMO CHIAREZZA

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

### QUANDO DECORRE OBBLIGO?

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine, è triennale.

I crediti che bisogna ottenere nel triennio è pari a n. 150, fatta salva la sussistenza di situazioni che determinano esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

#### ESONERI

- Gli esperti sanitari che già frequentano corsi di formazione durante l'esercizio dell'attività professionale;
- I professionisti che operano in zone colpite dalla natura in virtù dell'Accordo Stato -Regioni del 19 Aprile 2012;
- Chi partecipa a corsi di formazione in ambito manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92

#### ESENZIONI

Esistono poi esenzioni, nella misura di 4 crediti per ogni mese, per coloro che decidono di sospendere l'attività lavorativa per più di 15 giorni al mese a seguito di:

- Congedo per malattia del figlio, per paternità o maternità, congedo parentale, congedo per assistenza ai figli portatori di handicap
- Adozione nazionale e internazionale e affidamento pre adottivo
- Assenza per malattia secondo il proprio CCNL
- Permesso retribuito per gravi patologie
- Richiamo alle armi o volontariato alla C.R.I.
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, per incarico direttore generale e direttore sanitario aziendale, per cariche pubbliche elettive e per cooperazione con paesi in via di sviluppo

### BONUS COVID19

La Legge n.77 del 17 luglio 2020, ha disposto (con l'art.1 comma 1) l'introduzione dell'art. 5-bis "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" nel Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020.

Si approva l'estensione a tutti i professionisti della salute implicati nell'emergenza Covid del bonus ECM. Secondo l'art. 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina), i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge dell'11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

### RIDUZIONI TRIENNIO 2020 - 2022

- 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- 20 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente hanno soddisfatto il proprio dossier formativo di gruppo dato a tutti dalla FNOMCeO.

Nell'anno 2020 è stata aggiunta una ulteriore riduzione di 10 crediti per gli iscritti che nel triennio precedente avevano ottenuto crediti relativi a corsi su vaccini e strategie vaccinali.

